Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0, 60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 15 ottobre 1924** — **Numero 242**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1568.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. **1563**.

Applicazione dell'imposta camerale principale nel distretto della Camera di commercio di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visti i Regi decreti 5 dicembre 1918, n. 2134, e 4 maggio 1922, n. 763, che autorizzano la Camera di commercio e industria di Padova ad applicare un'imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale;

Vista la deliberazione presa dalla Camera suddetta in data 23 maggio 1924;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Padova è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo di un'unica aliquota percentuale, stabilendone il massimo di L. 0.80 sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione delle quote minime fino a L. 500.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta medesima, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

I Regi decreti 5 dicembre 1918, n. 2134, e 4 maggio 1922, n. 763, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 88. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1569.**

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. **1564.**

Cessazione dei Commissari governativi e dei ragionieri membri di diritto delle disciolte Giunte provinciali e territoriali per il collocamento e la disoccupazione dalle funzioni loro demandate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, relativo alla istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 249, concernente lo scioglimento delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 16 ottobre 1924 i Commissari governativi di cui al R. decreto 4 febbraio 1923, n. 249, nonchè i ragionieri membri di diritto delle disciolte Giunte provinciali e territoriali per il collocamento e la disoccupazione, cessano dalle funzioni loro demandate dal citato Regio decreto.
I predetti Commissari governativi renderanno conto della loro gestione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali entro il 30 novembre 1924.

Art. 2.

Finchè non saranno stati costituiti, presso gli istituti di previdenza sociale, i Comitati consultivi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, le funzioni che ai Comitati stessi sono affidate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno provvisoriamente esercitate dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, costituito ai termini dell'art. 11 del precitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 89. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1570.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. **1568.**

Sistemazione e trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato ed addetto al servizio dello stretto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;
Visto il regolamento del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 598;
Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1729;
Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1744;
Visto l'art. 18 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Visto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1924 gli stipendi del personale navigante di stato maggiore di coperta e di macchina, stabile ed in prova, dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato addetto al servizio di navigazione attraverso lo

stretto di Messina sono regolati dal quadro di classificazione annesso al presente decreto (allegato *A*).

Tale quadro sostituisce per l'anzidetto personale quelli annessi al R. decreto 2 maggio 1920, n. 598.

Art. 2.

Coll'applicazione dei nuovi stipendi di cui al precedente art. 1, cessa al personale ivi contemplato la corresponsione di ogni indennità temporanea di « carovita » da esso goduta per effetto del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 598, il quale articolo decade da ogni effetto. Dalla stessa data di applicazione saranno invece corrisposte al personale medesimo le indennità di caro viveri spettanti al personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a mente del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, ritenendosi anche per il detto personale navigante compenetrata nei nuovi stipendi la quota fissa di L. 800 annue di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (art. 9).

Art. 3.

In aggiunta allo stipendio indicato nell'allegato *A* al presente decreto, è assegnata al personale ivi contemplato un supplemento annuo di servizio attivo nella misura indicata nello stesso allegato, e colle norme contenute nell'art. 8 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, in servizio quale stabile o in prova al 1° marzo 1924, viene inscritto alla stessa data nel nuovo quadro di classificazione secondo è indicato nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 5.

A partire dalla data del presente decreto non potranno essere nominati in prova altri agenti nel personale navigante di bassa forza addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina, coprendo il relativo fabbisogno con avventizi assunti unicamente in base al contratto d'arruolamento ed al Codice della marina mercantile.

Art. 6.

Il quadro di classificazione degli stipendi per il personale navigante di stato maggiore annesso al presente decreto (allegato *A*) non può essere modificato che per legge.

Quando ne sia riconosciuta la possibilità in seguito a miglioramento della situazione economica potrà essere disposta con decreto Reale la riduzione delle indennità corrisposte a titolo di caro viveri al personale di stato maggiore.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà pure alla riduzione graduale od anche alla soppressione della « indennità temporanea di caro vita » ora corrisposta al personale navigante di bassa forza, stabile o in prova, addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Art. 7.

In via transitoria per il personale navigante di stato maggiore, stabile o in prova, al 1° marzo 1924, addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina, e per le rispettive famiglie, gli assegni di pensione e l'indennità di buonuscita dell'Opera di previdenza nonchè le relative trattenute a favore del fondo pensioni e dell'Opera medesima, non potranno, per i servizi resi posteriormente al 1° marzo 1924, essere inferiori a quelli liquidabili in base agli stipendi goduti secondo i quadri di classificazione allegati al R. decreto 5 maggio 1920, n. 598 per la qualifica posseduta alla stessa data 1° marzo 1924, salvo l'osservanza delle altre norme in vigore all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 8.

Sono rimessi in vigore dal 1° marzo 1924 anche per il personale navigante di stato maggiore, stabile e in prova, addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina, le disposizioni contenute negli articoli 40, 42, 43 e 44 del regolamento per il personale navigante approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 9.

Con effetto dal 1° marzo 1924, le disposizioni contenute nei titoli IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI del regolamento per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, colle successive modificazioni, sono sostituite per il personale navigante addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina dalle « Disposizioni sulle competenze accessorie per il personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina », che costituiscono l'allegato *C* al presente decreto e che sempre riguardano soltanto il personale stabile e in prova.

Art. 10.

Le promozioni nel personale navigante addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina saranno, a partire dal 1° marzo 1924, conferite unicamente per merito comparativo.

Art. 11.

Fino al 1° del mese successivo alla data del presente decreto, il personale navigante di stato maggiore addetto al servizio attraverso lo stretto di Messina, continuerà ad essere retribuito colle norme vigenti (stipendio, « indennità temporanea di carovita » e competenze accessorie): dal 1° del mese successivo alla data del presente decreto lo stesso personale sarà in fatto retribuito a tenore di esso, senza ricupero o pagamento delle differenze percette, dal personale, in più o in meno tra il 1° marzo 1924 e la data suddetta.

Art. 12.

Le piante numeriche del personale navigante sono fissate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

E' deferito al Ministro per le comunicazioni di stabilire le eventuali ulteriori norme di applicazione del presente decreto, intendendosi abrogate tutte le precedenti disposizioni che ad esso contrastino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 93. — CASATI.

ALLEGATO *A* (annesso all'art. 1).

Quadro di classificazione degli stipendi del personale navigante di stato maggiore addetto al servizio dello stretto di Messina.

QUALIFICHE	STIPENDI		CLASSI DI STIPENDIO O PAGA ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati														Supplemento di servizio attivo
	minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Comandante e Capo macchinista	10,400	12,800	10,400	—	—	11,000	—	—	11,600	—	—	12,200	—	—	—	12,800	1,500
Ufficiale di 1ª classe e Macchinista di 1ª classe	8,900	10,400	8,900	—	—	9,200	—	—	—	9,800	—	—	—	10,400	—	—	1,200
Ufficiale di 2ª classe e Macchinista di 2ª classe	7,400	8,900	7,400	—	—	7,700	—	—	8,000	—	—	8,300	—	—	—	8,900	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *B* (annesso all'art. 4).

Prospetto per l'inquadramento al 1° marzo 1924 del personale navigante di stato maggiore dipendente dalle Ferrovie dello Stato ed addetto al servizio dello stretto di Messina, nel nuovo quadro di classificazione.

Posizione secondo il R. decreto 2 maggio 1920, n. 598 — QUALIFICA	Stipendio mensile	Decorrenza dello stipendio	Posizione assegnata nei nuovi quadri — QUALIFICA	Stipendio annuo	Decorrenza dello stipendio agli effetti dei successivi aumenti
Comandante e Capo macchinista	1,250	1/10/20	Comandante e Capo macchinista	12,800 + 700 (1)	1/1/21
	1,250	1/7/20		12,800 + 700 (1)	1/1/21
	1,250	1/1/20		12,800 + 700 (1)	1/1/20
	1,375	1/7/19		12,800 + 2,200 (1)	1/1/15
Capitano in secondo di 1ª classe e Macchinista in secondo di 1ª classe	975	1/7/21	Ufficiale di 1ª classe e Macchinista di 1ª classe	10,400 + 100 (1)	1/1/22
	975	1/4/20		10,400 + 100 (1)	1/1/21
Capitano in secondo di 2ª classe e Macchinista in secondo di 2ª classe	875	18/7/21	Ufficiale di 2ª classe e Macchinista di 2ª classe	8,900 + 400 (1)	1/1/22
	875	10/5/21		8,900 + 400 (1)	1/1/22
	875	29/3/21		8,900 + 400 (1)	1/1/22
	875	22/3/21		8,900 + 400 (1)	1/1/22
	875	1/2/21		8,900 + 400 (1)	1/1/21
	875	19/1/21		8,900 + 400 (1)	1/1/21
	875	2/12/20		8,900 + 400 (1)	1/1/21
	875	1/10/20		8,900 + 400 (1)	1/1/21
	875	1/7/20		8,900 + 400 (1)	1/1/21

(1) Assegno personale facente parte integrante dello stipendio da assorbire nei futuri aumenti di stipendio in caso di eventuale promozione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *C* (annesso all'art. 9).

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale navigante delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio dello stretto di Messina.

CAPO I.

Indennità di vitto.

Art. 1.

Al personale navigante addetto al servizio dello stretto di Messina è corrisposta una indennità giornaliera di vitto nella misura seguente:

Comandanti, capimacchinisti, ufficiali di 1ª e di 2ª classe, macchinisti di 1ª e di 2ª classe . . . L. 12
Sottufficiali . . . . » 9
Fuochisti, marinai e carbonai . . . . . . » 6

Tale indennità è corrisposta all'agente ogni qualvolta percepisca lo stipendio salvo i casi seguenti in cui l'indennità non è corrisposta:

a) durante la licenza che non sia quella concessa per l'effettuazione di trasloco,

b) all'agente ammalato ricoverato nell'ospedale a spese dell'Amministrazione;

c) in altri casi analoghi da determinarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Non è corrisposta l'indennità di vitto quando l'agente sospeso dal servizio percepisca l'assegno alimentare.

Essa è corrisposta quando all'agente è inflitta la sospensione dallo stipendio a termini dell'art. 83 (n. 3 ed ultima parte del n. 4) del regolamento per il personale navigante delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393.

La indennità sovraindicata è soggetta a revisione di sei mesi in sei mesi.

CAPO II.

Lavoro ordinario e straordinario.

Art. 2.

Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento.

Art. 3.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione.

Uno speciale compenso per lavoro straordinario è concesso nel caso e nella misura prevista dal successivo art. 15.

CAPO III.

Trasferte.

Art. 4.

Nessuna indennità di trasferta spetta al personale navigante durante il periodo di imbarco, salvo il caso previsto dal successivo art. 7 per il personale addetto alla navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Art. 5.

Il personale sbarcato il quale sia inviato in missione in Italia o all'estero, riceve durante la missione l'indennità di trasferta nella misura di cui al successivo art. 6 e colle norme indicate nel capo I delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato (allegato *E* al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651).

Art. 6.

La misura dell'indennità di trasferta per le missioni nell'interno del Regno e fino alle stazioni internazionali di confine, queste comprese, situate in territorio estero, risultano dal seguente prospetto:

Indicazione delle qualifiche	Diaria	Pernottazione	Totale
	Lire	Lire	Lire
Comandanti e capi macchinisti . .	34	16	50
Ufficiali di 1ª e di 2ª classe . . .	27	13	40
Macchinisti di 1ª e di 2ª classe . .	27	13	40
Sottufficiali	20	10	30
Marinai, fuochisti e carbonai . .	14	6	20

Art. 7.

Il personale navigante permanentemente addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina percepisce la indennità di trasferta quando è comandato a qualunque servizio temporaneo fuori dello stretto sui piroscafi normalmente adibiti al servizio dello stretto medesimo.

L'indennità non si corrisponde qualora sui detti piroscafi venga istituito a cura dell'Amministrazione il servizio di camera e di mensa.

Art. 8.

Per le missioni all'estero si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato (allegato *E* al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651).

Art. 9.

Sono applicabili anche al personale navigante le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato (allegato *E* al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651).

CAPO IV.

Indennità per trasferimenti.

Art. 10.

Nei casi di trasferimento, sia temporaneo che definitivo, disposto d'ufficio, è corrisposto all'agente in compenso delle spese inerenti al trasferimento, una eventuale indennità da stabilirsi caso per caso dall'Amministrazione, indennità che in niun caso dovrà superare quanto competerebbe all'agente in base alle disposizioni dell'allegato *E*, capo II, al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Art. 11.

Nei casi di trasloco è sempre accordato sulle ferrovie e sulle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il trasporto gratuito dell'agente e del suo corredo personale; ed è anche accordato, solo però nei casi di trasloco d'ufficio, il rimborso delle spese incontrate per il trasporto quando questo debba effettuarsi all'infuori delle ferrovie e delle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nei casi di trasloco disposto d'ufficio che a giudizio dell'Amministrazione giustifichi il cambio del luogo di dimora della famiglia dell'agente, ove questa esegua in fatto il cambiamento, sono concessi i compensi di cui ai primi due comma dell'art. 18 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651 (sotto deduzione di quanto già fosse stato corrisposto all'agente a mente del precedente articolo 11), nonchè i compensi e rimborsi di cui agli articoli 19 e 20 delle stesse disposizioni.

Art. 13.

Sono applicabili al personale navigante le disposizioni contenute negli articoli 22, 23, 24 e 25 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato approvate con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

CAPO V.

Indennità di navigazione.

Art. 14.

Per ogni giornata di effettivo servizio di navigazione (considerando come giornata intera anche quella non compiuta), è corrisposta una indennità nella seguente misura:

Comandante e capo macchinista . . . . L. 4
Ufficiale e macchinista di 1ª e di 2ª classe . . » 2

La predetta indennità sarà utile agli effetti della corresponsione degli assegni di malattia colle norme del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, e sarà assoggettata alla ritenuta di cui l'art. 7 del decreto medesimo.

CAPO VI.

Compenso per corse straordinarie attraverso lo stretto di Messina.

Art. 15.

Agli agenti addetti al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno) per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto per ogni viaggio in più un compenso nella misura appresso indicata:

Comandanti e capi macchinisti	L. 4.—
Ufficiali di 1ª e 2ª classe	» 3.—
Macchinisti di 1ª e 2ª classe	» 3.—
Sottufficiali	» 2.25
Fuochisti	» 1.65
Marinai e carbonai	» 1.50

CAPO VII.

Indennità di pernottazione.

Art. 16.

Per servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina-Reggio e Villa San Giovanni al personale imbarcato che parta od arrivi secondo l'orario normale delle corse o rimanga fuori di residenza nel periodo fra le 22 e le 5 queste ore comprese, è accordato un compenso nella misura seguente:

Ai comandanti e capi macchinisti	L. 5.25
Agli ufficiali di 1ª e di 2ª classe	» 4.30
Ai macchinisti di 1ª e di 2ª classe	» 4.30
Ai sottufficiali	» 3.—
Ai marinai e fuochisti	» 2.—
Ai carbonai	» 1.—

La liquidazione è fatta in base all'orario delle corse senza riguardo agli eventuali ritardi; però per tener conto del servizio prestato nelle operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo, le ore di partenza o di arrivo, agli effetti della liquidazione di detto compenso, si considerano rispettivamente anticipate di 45 minuti o posticipate di 30.

CAPO VIII.

Indennità, premi e soprassoldi vari.

Art. 17.

Il Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze potrà stabilire gli eventuali compensi da corrispondersi per incarichi speciali e per servizi in condizioni di speciale gravosità, disagio o responsabilità.

Analogamente potranno essere concessi agli agenti dei premi diretti a cointeressarli nel movimento delle merci, nelle economie delle materie di consumo e nel miglior rendimento di determinati servizi o di determinati lavori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni. CIANO. — *Il Ministro per le finanze.* DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1571.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1556.

Approvazione del contratto di cessione al comune di Viareggio di una zona di arenile demaniale sita sulla spiaggia del Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato il 6 settembre 1924 a rogito Matraia col quale l'Amministrazione demaniale ha alienato al comune di Viareggio una zona di arenile del patrimonio dello Stato sita sulla spiaggia del Comune stesso per il prezzo di L. 2,800,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 81. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1572.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1561.

Agevolazioni postali alla spedizione del carteggio della tombola nazionale a beneficio dell'Asilo Savoia in Roma per l'infanzia abbandonata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda in data 7 giugno c. a., inoltrata dall'Asilo Savoia in Roma per l'infanzia abbandonata, domanda intesa ad ottenere per la grande tombola nazionale a beneficio dell'Asilo stesso per il ricovero degli orfani di guerra le agevolazioni di cui all'art. 2 del precitato decreto;

Considerato lo scopo altamente benefico al quale tende la predetta tombola nazionale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate alla tombola nazionale a beneficio dell'Asilo Savoia in Roma per l'infanzia abbandonata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1924
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 86. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1573.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1565.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Livorno

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'applicazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 21 maggio 1902, n. CCXCV (p. s.), che autorizza la Camera di commercio e industria di Livorno a prelevare dei diritti per gli atti ed i certificati da essa rilasciati;

Vista la deliberazione della predetta Camera in data 13 luglio 1924;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Livorno è autorizzata a prelevare dei diritti per gli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° Per ogni copia di deliberazione o di altri atti della Camera e delle sue Commissioni o documenti conservati in archivio con relativa autenticazione del presidente della Camera, L. 5.

2° Per ogni certificato non altrimenti specificato, L. 4.

3° Per ogni certificato con serie di prezzi per ogni pagina, L. 4.

4° Legalizzazione di firme, per ogni firma, L. 2.

5° Per ogni richiesta di accertamento di usi di piazza, all'atto della presentazione della domanda, L. 10.

6° Per ogni certificato di origine, L. 0.50.

7° Per ogni carta di legittimazione rilasciata ai viaggiatori di commercio, L. 3.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 21 maggio 1902, n. CCXCV (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 90. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1574.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1567.

Esenzione dalle tasse postali al carteggio ufficiale degli uffici statali delle nuove Provincie, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, con le quali sono state annesse al territorio del Regno le nuove Provincie;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2119;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 254;

Visto il R. decreto 26 marzo 1922, n. 424;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il carteggio ufficiale degli uffici statali delle nuove Provincie le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso in esenzione dalle tasse postali alle medesime condizioni determinate, per gli indentici uffici governativi del Regno, con le apposite tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali.

E' approvato l'unito elenco degli altri uffici ed Enti delle nuove Provincie, cui è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, il diritto all'esenzione dalle tasse postali nei modi e nei limiti fissati per gli analoghi uffici ed Enti del Regno.

Art. 2.

E' approvato l'unito elenco degli Enti, Corpi ed Istituti delle nuove Provincie, i quali ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 254, e dell'art. 1 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, sono ammessi a pagare, mediante un canone annuo globale le tasse di francatura del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria nei modi e nei limiti fissati per l'esenzione.

Art. 3.

Cessa di avere vigore ogni esenzione dalle tasse postali degli altri Enti, Corpi ed Istituti delle nuove Provincie non contemplati negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 92. — CASATI.

Elenco degli Enti, Corpi ed Istituti delle nuove Provincie, i quali ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 254, e dell'art. 1 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, sono ammessi a pagare mediante un canone annuo globale le tasse di francatura del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria nei modi e nei limiti fissati per l'esenzione.

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste e dell'Istria in Trieste.
Camera di commercio di Bolzano.
Camera di commercio di Gorizia.
Camera di commercio di Rovigno.
Camera di commercio e industria del Trentino in Rovereto.
Camera di commercio e industria di Trieste.
Camera di commercio e industria di Zara.
Commissione Reale straordinaria per l'amministrazione della provincia di Trieste.
Congregazione di carità di Riva.
Ospedale Fate Bene Fratelli in Gorizia.
Ospedale di Merano.

Uffici delle nuove Provincie non aventi l'organizzazione e la denominazione degli uffici analoghi delle vecchie Provincie ed ai quali spetta l'esenzione dalle tasse postali alla stregua degli altri uffici governativi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Ispettorato per le scuole professionali e complementari per apprendisti, Gorizia.
Ispettorato per le scuole professionali e complementari, Trieste.
Ispezioni forestali ripartimentali.
Ispezioni forestali distrettuali.
Sorveglianti forestali distacati.
Sorveglianti forestali provinciali distaccati.
Sorveglianti forestali demaniali distaccati.
Uffici forestali per la sistemazione dei torrenti.
Uffici di amministrazione delle foreste demaniali.
Commissariati per le operazioni agrarie.
Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro — Trieste.
Regio istituto commerciale — Trento.
Regia accademia di commercio — Trieste.
Scuola commerciale pareggiata — Bolzano.
Regia scuola commerciale — Gorizia.
Regia scuola commerciale — Bressanone.
Regia scuola commerciale — Monfalcone.
Scuola professionale apprendisti — Merano.
Scuola commerciale maschile — Merano.
Scuola commerciale femminile — Merano.
Scuola commerciale — Rovereto.
Scuola commerciale — Zara.
Uffici per la verificazione del bottame.

SCUOLE ED ISTITUTI INDUSTRIALI.

Regia scuola professionale — Arco.
Regia scuola industriale — Bolzano.
Regia scuola industriale — Fiume.
Istituto pro movimento piccole industrie — Bolzano.
Scuola femminile per merletti — Borgo V. S.
Scuola femminile per merletti — Chiappovano.
Scuola femminile per merletti — Chirchina.
Scuola femminile per merletti — Cortina di Ampezzo.
Scuola professionale — Cortina di Ampezzo.
Scuola professionale — Cormons.
Regia scuola femminile per merletti — Dol Ottelza.
Regia scuola femminile — Dol Grande.
Regia scuola professionale — Fogliano.
Regia scuola femminile — Frinta.
Regia scuola industriale — Gorizia.
Istituto pro movimento piccole industrie — Gorizia.
Regia scuola femminile merletti — Idria.
Regia scuola femminile merletti — Isola.
Regia scuola femminile merletti — Savrè.
Regia scuola professionale — Mariano.
Regia scuola professionale — Ortisei.
Regia scuola femminile merletti — Predazzo.
Regia scuola femminile merletti — Proves.
Laboratorio cesti — Portole.
Regia scuola femminile merletti — Rovereto.
Regia scuola professionale — Pola.
Istituto pro movimento piccole industrie — Rovereto.
Regia scuola professionale — Selva.
Regio istituto industriale — Trieste.
Istituto pro movimento piccole industrie — Trieste.
Regia scuola industriale — Trento.
Regia scuola d'arti e mestieri — Zara.

SCUOLE COMPLEMENTARI PER APPRENDISTI.

Scuola complementare per apprendisti — Ala.
Id. id. — Aiello.
Id. id. — Aidussina.
Id. id. — Albona.
Id. id. — Aquileia.
Id. id. — Borgo V. S.
Id. id. — Bressanone.
Id. id. — Brunico.
Id. id. — Cavalese.
Id. id. — Cles.
Id. id. — Chiusa.
Id. id. — Campolongo.
Id. id. — Canale.
Id. id. — Capodistria.
Id. id. — Capriva.
Id. id. — Cervignano.
Id. id. — Cherso.
Id. id. — Comeno.
Id. id. — Dignano.
Id. id. — Farra.
Id. id. — Fiumicello.
Id. id. — Gabrovizza.
Id. id. — Grado.
Id. id. — Idria.
Id. id. — Isola.
Id. id. — Lana.
Id. id. — Levico.
Id. id. — Lucinico.
Id. id. — Merna.
Id. id. — Monfalcone e Panzano
Id. id. — Moraro.
Id. id. — Mori.
Id. id. — Mossa.
Id. id. — Muggia.
Id. id. — Merano.
Id. id. — Mezocorona.
Id. id. — Mezolombardo.
Id. id. — Moena.
Id. id. — Nabresina.
Id. id. — Pergine.
Id. id. — Pinzolo.
Id. id. — Parenzo.
Id. id. — Perteole.
Id. id. — Pieris.
Id. id. — Pisino.
Id. id. — Pirano.
Id. id. — Plezzo.
Id. id. — Portole.
Id. id. — Postumia.
Id. id. — Riva.
Id. id. — Romano.
Id. id. — Rovereto.
Id. id. — Ranziano.
Id. id. — Romans.
Id. id. — Ronchi.
Id. id. — Rovigno.
Id. id. — Sagrado.
Id. id. — Salcano.
Id. id. — S. Lorenzo Mossa
Id. id. — Santa Croce.
Id. id. — Sampierdisonzo.
Id. id. — Sesana.
Id. id. — Tarvisio.
Id. id. — Terzo.
Id. id. — Ruda.
Id. id. — Tolmino.
Id. id. — Turriaco.
Id. id. — Tesero.
Id. id. — Tione.
Id. id. — Trento.
Id. id. — Vipiteno.
Id. id. — Vertoiba.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Ufficio del catasto fondiario.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Scuola ostetrica di Trieste.
Biblioteca di Stato di Gorizia.
Ufficio di Belle Arti di Trento.
Ufficio di Belle Arti di Trieste.
Scuola costruzioni navali di Trieste.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Uffici speciali.

Tribunale commerciale e marittimo — Trieste.
Regio ufficio dei depositi giudiziari civili — Trieste.
Commissioni per l'impianto dei libri fondiari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1575.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1924, n. 1575.

Trasferimento da Torino a Roma dell'Officina governativa per la fabbricazione delle carte-valori e passaggio dell'Officina medesima alla diretta dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 maggio 1865, n. 2285;
Vista la legge 3 aprile 1881, n. 133;
Visto il R. decreto 16 giugno 1881, n. 253;
Visto il R. decreto 14 maggio 1882, n. 862;
Visto il R. decreto 8 luglio 1904, n. 346;
Visto il R. decreto 26 aprile 1906, n. 167;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 125;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 72;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Officina governativa per la fabbricazione delle carte-valori stabilita in Torino viene trasferita a Roma e passa, dalla dipendenza della Direzione generale del tesoro, alla diretta dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Per effetto del provvedimento di cui al precedente articolo tutti i servizi amministrativi, tecnici e contabili attinenti al funzionamento ed alla gestione dell'Officina, sono attribuiti al Provveditorato generale e passano altresì alla sua dipendenza tutti i personali addetti ai servizi medesimi.

Restano affidati alla Direzione generale del tesoro i servizi di controllo sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e dei titoli a debito dello Stato.

Art. 3.

E' ripristinato il sindacato della Corte dei conti sulla Officina carte-valori restando in conseguenza abrogato il dedecreto-legge Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 125.

Con decreto Reale saranno precisate le norme per l'esercizio del predetto sindacato.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere alle modificazioni da apportare al vigente regolamento dell'Officina carte-valori per coordinarlo al presente decreto ed assicurare il regolare funzionamento dei servizi dell'Officina.

Art. 5.

Restano abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 100. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1924.

Modificazione dei valori ufficiali dell'anetolo e della vaniglina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il comma 1° della nota alla voce 661 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806, il quale dispone che il valore ufficiale per i prodotti contemplati nella voce medesima sia stabilito periodicamente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Visto il decreto Ministeriale del 14 marzo 1924, n. 626, che ha approvato le nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658 *a* e *b*, 661 e 767 della detta tariffa;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

I valori ufficiali dell'anetolo e della vaniglina risultanti dalla tabella annessa al decreto Ministeriale del 14 marzo 1924, n. 626, relativa alla voce 661 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono modificati come appresso:

Anetolo - Valore per chilogramma - Lire oro 8
Vaniglina - » » - Lire oro 55

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e andrà in vigore con effetto dal 31 ottobre 1924.

Roma, addì 2 settembre 1924.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 230

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	120 18	Belgio	110 60
Londra	102 632	Olanda	8 18
Svizzera	438 72	Pesos oro	19 27
Spagna	308 —	Pesos carta	8 48
Berlino	—	New-York	22 878
Vienna	0.0324	Oro	441 44
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 93
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	98 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 79

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Spigno Monferrato	Acqui	1	Domenica e mercoledì dalle ore 8 alle 14.
Fossa	Aquila	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14.
Piovà	Asti	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Cocconato	Asti	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 d'inverno e dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 in estate.
Aosta	Aosta	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 a dalle 15 alle 17.
S. Sebastiano Curone	Alessandria	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Tortona	Alessandria	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 17.
Avezzano	Avezzano	1	Sabato dalle ore 9 alle 13.
Monteleone di Puglia	Ariano di Puglia	1	Domenica di ogni settimana dalle ore 8 alle 13.
Barbariga	Brescia	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Campiglia Cervo	Biella	1	Martedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Lizzano in Belvedere	Bologna	1	Domenica dalle 10 alle 15.
Bologna	Bologna	1	Tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle 12 e e dalle 14 alle 18.
Casale	Casale	1	Martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12.
S. Damiano Macra	Cuneo	1	Tutti i giorni eccetto il lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Tenda	Cuneo	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 14.
Pietraporzio	Cuneo	1	Giovedì e domenica dalle ore 14 alle 16.
Cremona	Cremona	1	Mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 14.
Crema	Cremona	1	Sabato e martedì della 1ª settimana di ogni mese e martedì, mercoledì e giovedì della 4ª settimana di ogni mese dalle ore 10 alle 14.
Rota Greca	Cosenza	1	Il 1° ed il 3° giovedì di ogni mese dalle ore 9 alle 12.
Lomazzo	Como	1	Mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 14.
Gravedona	Como	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16.
Cuasso al Monte	Como	1	Venerdì dalle ore 9 alle 13.
Tonara	Cagliari	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Fondi	Cassino	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Firenze	Firenze	1	Martedì dalle ore 14 alle 17.
Bagno di Romagna	Firenze	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Portico S. Benedetto	Firenze	1	1° e 3° giovedì di ogni mese dalle ore 9 alle 12.
Vernio	Firenze	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Santa Maria in Monte	Firenze	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Torriglia	Genova	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Monsummano	Lucca	1	Lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Livorno	Livorno	1	Martedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12.
Carrara	Massa	1	Domenica, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 14.
Bozzolo	Mantova	1	Venerdì e domenica dalle ore 9 alle 14.
Cingoli	Macerata	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Finale nell'Emilia	Modena	1	Mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Cornusco sul Naviglio	Milano	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14.
Modica	Modica	1	Lunedì, martedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Voltaggio	Novi Ligure	1	Giovedì e domenica dalle 13 alle 16. Martedì dalle 9 alle 12.
Castelletto d'Orba	Novi Ligure	1	Martedì venerdì e domenica dalle ore 12 alle 19.
Pozzuoli	Napoli	1	Martedì, giovedì e domenica di ogni settimana a turno dalle ore 9 alle 13.
Castellammare di Stabia	Napoli	1	Martedì, giovedì, sabato e domenica a turno dalle ore 9 alle 13.
Colle Salvetti	Pisa	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.
Volterra	Pisa	1	Sabato, lunedì e martedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 il sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 il lunedì e dalle ore 9 alle 12 il martedì.
S. Venanzo	Perugia	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Umbertide	Perugia	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Palermo	Palermo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 ½ alle 12 e dalle 14 alle 16. Giovedì dalle 9 alle 12.
Misilmeri	Palermo	1	Giovedì, venerdì e domenica dalle 13 alle 18.
Partinico	Palermo	1	Mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 10 alle 15
Domodossola	Pallanza	1	Sabato e lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
Fornovo Taro	Parma	1	Martedì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 a turno.
Villanterio	Pavia	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 17.
Cittanova	Palmi	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle 8 alle 13 dal 1° ottobre al 31 marzo
Abriola	Potenza	1	Giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Sasso di Castalda	Potenza	1	Giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Librizzi	Patti	1	Sabato e domenica della 1ª e 3ª settimana di ogni mese dalle ore 9 alle 16.
Sinagra	Patti	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16.
Ziano	Piacenza	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Valmontone	Roma	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.
Montecompatri	Roma	1	Giovedì e domenica dalle ore 8 alle 12.
Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Fisciano	Salerno	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12.
Castelcivita	Salerno	1	Il primo giovedì di ogni mese dalle ore 9 alle 12.
Martina d'Olba	Savona	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Roccacasale	Sulmona	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Spezia	Sarzana	1	Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
S. Casciano di Bagni	Siena	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Sassari	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Nulvi	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Posada	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Bagnolo Piemonte	Saluzzo	1	Martedì e domenica dalle ore 8 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 18.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Delebio	Sondrio	1	Domenica dalle ore 8 alle 12.
Torino	Torino	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Andezeno	Torino	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Civitella Casanova	Teramo	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12.
Barletta	Trani	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Saluggia	Vercelli	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 11.
Fontanetto Po	Vercelli	1	Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle 9 alle 12.
Desana	Vercelli	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Verona	Verona	1	Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
S. Donà di Piave	Venezia	1	Lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Vigevano	Vigevano	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle 14 e dalle 17 alle 18.

La domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 3 deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, corredati di doppio elenco in carta libera.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato dai Regi decreti sopra menzionati:

a) per i candidati notari:

1. Estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4. Certificato generale del casellario;
5. Certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali siano eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;
6. Diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7. Certificato d'iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8. Certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9. Certificato dell'esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) Per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1. Attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto stesso, con l'indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitì in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2. Tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al numero 2 lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata e in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, non sarà tenuto conto delle altre domande, anche in applicazione del divieto di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2019.

Per tutti i concorsi pubblicati nel presente bando, anche se per posti vacanti in distretti diversi, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile succitato, modificato da R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784).

Si riporta qui appresso, per norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 riprodotto integralmente nell'art. 15 del R. decreto-legge del 27 maggio 1923, n. 1324:

« Finchè il numero dei notai in esercizio nel distretto di ciascun collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse ».

Si avverte da ultimo che le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza della bolletta comprovante l'eseguito pagamento entro il termine utile dei 40 giorni sopra accennato, in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, della tassa di concorso richiesta dall'art. 20 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3138, contenente l'indicazione del concorso o dei concorsi a cui si riferisce. Tale tassa è di L. 50 per coloro che prendono parte ad un solo concorso, e di L. 30 per ciascun posto per quelli che prendono parte a più concorsi, contemporaneamente pubblicati col presente avviso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante. I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovrannno essere accompagnati da lettera, in cui sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.